



Allegato "A" al N.1255 di Raccolta-----
-----STATUTO-----
-----"ASSOCIAZIONE AGM - CENTRO PER GLI STUDI-----
ARTISTICI, MUSICALI, COREUTICI E LINGUISTICI APS"-
-----ART. 1-----
----- (Denominazione, sede e durata)-----
È costituita, ai sensi del codice civile e degli
artt. 35 e seguenti del D.lgs. 3 luglio 2017 n.
117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Set-
tore"), un'associazione non riconosciuta di promo-
zione sociale avente la seguente denominazione:
"Associazione AGM - centro per gli studi artisti-
ci, musicali, coreutica e linguistici APS", da ora
in avanti denominata "associazione", con sede le-
gale nel Comune di Cervignano del Friuli (UD) e
con durata illimitata.-----
L'eventuale successivo mutamento di indirizzo del-
la sede nell'ambito del medesimo Comune non com-
porterà variazione dello statuto ma dovrà essere
comunque votato dall'assemblea dei soci con i quo-
rum previsti dall'art. 7 del presente statuto.----
-----ART. 2-----
----- (Scopo, finalità e attività)-----
L'associazione non ha scopo di lucro, ha una
struttura democratica e persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.-----
L'associazione ha per fini la realizzazione, la
pratica e la divulgazione di iniziative e servizi
nel campo della letteratura, delle arti e dello
spettacolo e dell'architettura.-----
Per il perseguimento delle finalità di cui al pre-
sente statuto, l'associazione si propone di svol-
gere in via principale, in favore dei propri asso-
ciati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi
in modo prevalente dell'attività di volontariato
dei propri associati, le attività di interesse ge-
nerale di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), i),
k) e v) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.
117, ossia:-----
- educazione, istruzione e formazione professiona-
le, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e
successive modificazioni, nonché attività cultura-
li di interesse sociale con finalità educativa;---
- organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, in-
cluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del vo-
lontariato e delle attività di interesse generale
di cui al presente articolo;-----
- organizzazione e gestione di attività turistiche

di interesse sociale, culturale o religioso;-----

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.-----

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate attraverso le seguenti azioni:-----

- istituzione di una o più accademie di musica e coreutiche; -----
- organizzazione e gestione di corsi di musica, corsi di perfezionamento nazionali ed internazionali, masterclasses, corsi di potenziamento per studenti stranieri avvalendosi della collaborazione occasionale o continuativa di insegnanti e personale qualificato;-----
- istituzione di una scuola di lingue per favorire la conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere, sia a musicisti che a persone interessate; organizzazione di corsi intensivi di italiano per stranieri riservati ai musicisti dei contingenti esteri destinati ai conservatori;-----
- promozione della cultura, dell'arte, del teatro, della danza e della musica con attività ed iniziative rivolte ai giovani e alla collettività;-----
- organizzazione di corsi d'arte;-----
- organizzazione e promozione di concerti, attività teatrali, manifestazioni culturali a carattere musicale, artistico o multidisciplinare ed altre attività formative, seminari di studio, conferenze, convegni, riunioni, meeting, concorsi, lezioni-concerto, laboratorio di insieme, corsi atti ad acquisire o migliorare competenze utili alla persona in campo artistico e/o musicale, avvalendosi della collaborazione occasionale o continuativa di ospiti, artisti ed esperti; -----
- promozione e supporto alla formazione e/o all'attività di gruppi strumentali e vocali; -----
- incentivazione ed attuazione di scambi culturali e gemellaggi musicali/culturali con gruppi italiani e stranieri;-----
- attuazione di tutte le iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'associazione compresi l'acquisto e/o il noleggio di strumenti musicali, attrezzature sceniche e fonografiche, mezzi di trasporto e affitto di sale da concerto, teatri, aule, alloggi, eccetera; -----
- organizzazione di viaggi di istruzione, anche mediante attività volte a rendere confortevole la permanenza del socio nelle strutture a disposizione dell'associazione fornendo servizi mirati al

Silvia Loi

Gabriel

Ann

Simone

Renato

Stefano

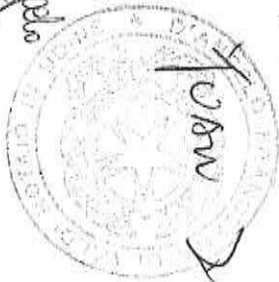
Bayama

Indira

John

2010

Filippo





suo benessere e alla sua crescita personale;-----

- ospitalità di studenti stranieri iscritti ai corsi, fornendo, ove possibile, alloggi e/o assistenza;-----
- istituzione di sedi, uffici e corrispondenti secondari in tutto il territorio nazionale;-----
- stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici e altre organizzazioni del privato; copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione;-----
- altre attività non specificatamente menzionate in tale elenco, utili al raggiungimento degli scopi sociali, proposte anche dagli associati e approvate dagli organi sociali.-----

L'associazione può svolgere tutte le attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, purché in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti consentiti dalla legge e, in particolare, dall'art. 6 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.-----

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----

-----ART. 3-----

----- (Ammissione e numero degli associati) -----

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.--

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.-----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: -----

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;-----
- la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-

gralmente il presente statuto, gli eventuali rego-
 lamenti e di attenersi alle deliberazioni legal-
 mente adottate dagli organi associativi.-----
 Il consiglio direttivo delibera sulla domanda se-
 condo criteri non discriminatori, coerenti con le
 finalità perseguite e le attività di interesse ge-
 nerale svolte.-----
 La deliberazione di ammissione deve essere comuni-
 cata all'interessato e annotata, a cura del consi-
 glio direttivo, nel libro degli associati. -----
 Il consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta)
 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della
 domanda di ammissione e comunicarla agli interes-
 sati.-----
 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta
 dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può,
 entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione
 della deliberazione di rigetto, chiedere che
 sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera
 sulle domande non accolte, se non appositamente
 convocata, in occasione della sua successiva con-
 vocazione.-----
 Lo status di associato ha carattere permanente e
 può venire meno solo nei casi previsti dall'art.
 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino
 tale principio, introducendo criteri di ammissione
 strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
 È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo,
 della quota associativa.-----
 -----ART. 4-----
 -----(Diritti e obblighi degli associati)-----
 Tutti gli associati possiedono gli stessi diritti
 e sono gravati dagli stessi obblighi. -----
 Gli associati hanno il diritto di: -----
 - eleggere gli organi associativi e di essere
 eletti negli stessi;-----
 - essere informati sulle attività
 dell'associazione e controllarne l'andamento;-----
 - frequentare i locali dell'associazione;-----
 - partecipare a tutte le iniziative e manifesta-
 zioni promosse dall'associazione;-----
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il pro-
 gramma di attività;-----
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente so-
 stenute e documentate;-----
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle as-
 semblee, prendere visione dei bilanci e consultare
 i libri associativi.-----
 Gli associati hanno l'obbligo di:-----
 - rispettare il presente statuto e gli eventuali

Sikari Lori

Esrick

Am

Simone Bonarda

Stefano

Bayarua

Rindurora

John

21150

Fallupello





regolamenti interni;-----

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;-----

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.-----

-----ART. 5-----

----- (Perdita della qualifica di associato) -----

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.-----

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.-----

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.-----

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.-----

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.-----

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. - Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

-----ART. 6-----

----- (Organi) -----

Sono organi dell'associazione:-----

- l'assemblea; -----

- il consiglio direttivo;-----

- il Presidente del consiglio direttivo (d'ora innanzi il "Presidente");-----

- l'organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea);-----

- il revisore legale dei conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativa-

mente deliberata dall'assemblea).-----
Le cariche degli organi dell'associazione sono
elettive e gratuite, anche nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo n.
117/2017. -----

-----ART. 7-----

----- (Assemblea) -----

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro
che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel li-
bro degli associati.-----

Ciascun associato ha un voto.-----

Ciascun associato può farsi rappresentare in as-
semblea da un altro associato mediante delega
scritta, anche in calce all'avviso di convocazio-
ne. Ciascun associato può rappresentare sino ad un
massimo di 3 (tre) associati. -----

Si applicano i commi quattro e cinque dell'art.
2372 del codice civile, in quanto compatibili.----

La convocazione dell'assemblea avviene mediante
comunicazione scritta, contenente il luogo, la da-
ta e l'ora di prima e seconda convocazione e
l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici)
giorni prima della data fissata per l'assemblea
all'indirizzo risultante dal libro degli associa-
ti.-----

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno
per l'approvazione del bilancio di esercizio.-----

L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando
se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta ri-
chiesta motivata da almeno un decimo degli asso-
ciati.-----

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabi-
li:-----

- nomina e revoca i componenti del consiglio di-
rettivo e, se previsto, l'organo di controllo e il
soggetto incaricato della revisione legale dei
conti;-----

- approva il bilancio di esercizio;-----

- delibera sulla responsabilità dei componenti de-
gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del
D.lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabi-
lità nei loro confronti;-----

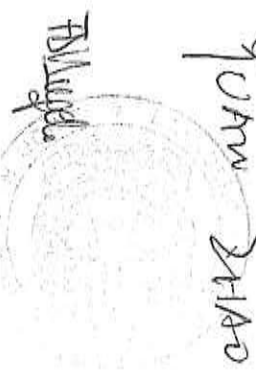
- delibera sull'esclusione degli associati;-----

- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle
modificazioni dello statuto (ex art. 21, comma
due, del codice civile);-----

- approva l'eventuale regolamento dei lavori as-
sembleari;-----

- delibera, con la maggioranza qualificata, lo
scioglimento (ex art. 21, comma tre, del codice

Silkei Lai
Giorgio Mancuso
Bayarua
Pindimova
Simone Bernarola
Yuan Zhao
Stefano Stefano





civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

L'assemblea, quindi, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.--

-----ART. 8-----

----- (Consiglio Direttivo) -----

Il consiglio direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'associazione.-----

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. -----

Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. -----

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:-----

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;-----

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;--

- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;-----

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;-----

- deliberare l'ammissione degli associati;-----

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;-----

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;-----

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa

affidati;-----

- redigere gli eventuali regolamenti interni; ----

- nominare il direttore artistico. -----

Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'assemblea per la durata di 5 (cinque) anni e possono essere rieleggibili.-----

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. -----

Le cariche sono totalmente gratuite. -----

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.-----

I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma sei dell'art. 26 del codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.-----

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

-----ART. 9-----

----- (Presidente) -----

Il Presidente del consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.-----

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.---

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea.-----

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.-----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia im-

Sikoni Lai

Preside

Avv.

Simone Bernerda

Stefano Segura

Boyerina Panclunova

Yvan 24150

Fiducia





possibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.--

-----ART. 10-----

-----**(Organo di controllo)**-----

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma due, del D.lgs n. 117/2017 o se facoltativamente deliberato dall'assemblea, quest'ultima procede alla nomina dell'organo di controllo, anche monocratico.-----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017.-----

-----ART. 11-----

-----**(Revisione legale dei conti)**-----

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge (art. 31 Codice del Terzo Settore), l'assemblea degli associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

-----ART. 12-----

-----**(Patrimonio)**-----

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

-----ART. 13-----

-----**(Divieto di distribuzione degli utili)**-----

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

-----ART. 14-----

-----**(Risorse economiche)**-----

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento

della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.-----

-----ART. 15-----

---(Esercizio sociale e Bilancio di esercizio)---

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal consiglio direttivo; viene approvato dall'assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017.-----

-----ART. 16-----

----- (Libri) -----

L'associazione deve tenere i seguenti libri:-----

- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;-----

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;-----

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;-----

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.-----

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.-----

-----ART. 17-----

----- (Volontari) -----

L'associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati.-----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. -----

La loro attività deve essere svolta in modo perso-

Silvia Loi

Francesca

Ana

Simone Bernarda

Stefano Stefano

Giorgia Maccarone

Barbara

Michela

Yohan

ZHao





nale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.-----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.--

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.

17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.--

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.-----

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.-----

-----ART. 18-----

----- (Lavoratori) -----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma cinque, D.lgs n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.-----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.-----

-----ART. 19-----

----- (Convenzioni) -----

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56, comma uno, del D.lgs 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.-----

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.-----

-----ART. 20-----

----- (Scioglimento e devoluzione) -----

-----del patrimonio residuo)-----

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto deciso dal consiglio direttivo ad altri enti del terzo settore.-----

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.-----

-----ART. 21-----

----- (Rinvio) -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.-----

----- Sikoi Lei -----

----- Gabriel Ana -----

----- Simone Bernava -----

----- STELLA Sofia -----

----- Giorgio Mazzanti -----

----- Bayarna Rinchinova -----

----- YUAN ZHAN -----

----- Francesco Mugello -----

